



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2022

### OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE e INDICAZIONI NELLE FATTURE E NEI CONTRATTI DI APPALTO

L'art. 4 del Decreto in esame integra l'art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fosse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) **di importo superiore a € 70.000**, i benefici di cui:

\* agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (**detrazione 75%** per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**) e 121 (opzione per **sconto in fattura e cessione del credito**), DL n. 34/2020;

\* all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. "**Bonus mobili**");

\* all'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. "**Bonus verde**");

\* all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. "**Bonus facciate**");

sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, oltre che nell'atto di affidamento dei lavori, **deve essere specificato anche nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

#### ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA:

I predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



### FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA ANCHE PER I FORFETTARI – ESCLUSIONI E PERIODO DI AVVIO

Fattura elettronica obbligatoria per forfettari, minimi e associazione sportive dilettentistiche a partire dal 01/07/2022 ma con le seguenti particolarità (in fase di approvazione):

- Niente sanzioni sul terzo trimestre 2022 se le fatture verranno emesse oltre i 12 gg ma entro la fine del mese successivo all' operazione
- Niente obbligo fino al 2024 per coloro che non hanno ricavi o compensi superiori a 20.000 euro (periodo di osservazione da definire)

### DECRETO CRISI UCRAINA - DL 21/2022 - SINTESI

È stato pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67 il c.d. “Decreto Crisi Ucraina” che dispone tra l’altro (Informativa SEAC 25.3.2022, n. 101):

- \*\* il riconoscimento del c.d. “bonus carburante dipendenti”, ossia la non concorrenza alla formazione del reddito dei buoni benzina ceduti da aziende private ai dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di € 200;
- \*\* il riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese non “energivore” pari al 12% delle spese per l’acquisto di energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- \*\* il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese pari al 20% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022;
- \*\* l’incremento dei crediti d’imposta ex DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” per le imprese energivore e per quelle a forte consumo di gas naturale;
- \*\* la possibilità di rateizzare, fino a 24 rate mensili, quanto dovuto per i consumi energetici di maggio / giugno 2022;
- \*\* lo stanziamento di un ulteriore fondo per l’incremento della deduzione forfetaria 2022 delle spese non documentate degli autotrasportatori;
- \*\* il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese turistico-ricettive in misura pari al 50% della seconda rata IMU 2021 riferita agli immobili di categoria D/2



*Studio Di Leone*

**COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE**

**Decreto Crisi Ucraina” DL 21/2022**

**CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ - Art. 3**

E' previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle energivore / a forte consumo di gas naturale

**SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA**

Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

- \*\* diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017
- \*\* dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- \*\* i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

**Decreto Crisi Ucraina” DL 21/2022**

**CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE - Art. 4**

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



**ABROGAZIONE ESTEROMETRO DAL 01/07/2022 – NUOVI ADEMPIMENTI IN FATTURAZIONE ELETTRONICA**

A seguito abrogazione dell'esterometro trimestrale a far data 01/07/2022 si segnala che saranno in vigore i seguenti nuovi adempimenti legati alle cessioni/acquisti intra ex extra ue:

- Acquisto di servizi generici ue ed extra ue (art. 7 ter) - TD17 - la fattura estera è integrata, registrata e invitata allo sdi entro il 15 del mese successivo e con riferimento al mese di ricevimento.

- Acquisto di servizi in deroga ue ed extra ue ( no art. 7 ter - esempio lavori su immobile in italia) - TD17 - la fattura estera è integrata, registrata e invitata allo sdi entro il 15 del mese successivo e con riferimento al mese di ricevimento.

Relativamente ai servizi extra ue l'autofattura dovrebbe essere emessa in teoria entro 12 gg dal termine dell'effettuazione dell'operazione, il termine può essere legato al momento di ricevimento della fattura.

- Acquisto di beni intracomunitario TD18 la fattura estera è integrata, registrata e invitata allo sdi entro il 15 del mese successivo e con riferimento al mese di ricevimento.

- Acquisto di beni interno, beni ue o extra ue già in Italia, TD19 l'autofattura dovrebbe essere emessa in teoria entro 12 gg dal termine di spedizione, ricezione dei beni. Se il pagamento avviene prima il termine è anticipato a tale data



*Studio Di Leone*

**COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE**

**CESSIONE CREDITI E SCONTI IN FATTURA PER SPESE 2021 DA COMUNICARE TELEMATICAMENTE ENTRO IL 29/04/2021**

Si ricorda, in primo luogo, che la comunicazione dell'opzione in scadenza il 29 aprile riguarda il primo beneficiario della detrazione, che trasferisce a un qualunque soggetto terzo (banca, fornitore eccetera) il proprio bonus 2021 sotto forma di credito d'imposta.

I trasferimenti successivi (per esempio da banca a banca o da fornitore a banca) non scadono il 29 aprile e non vengono trasmessi con il modello approvato lo scorso 3 febbraio ma direttamente sulla piattaforma delle Entrate. Per cui non sono interessate dalla possibile modifica.

Il primo trasferimento è quasi sempre operato da un "privato", soggetto Irpef, che cede a terzi la propria detrazione per monetizzarla e non portarla in dichiarazione. Queste comunicazioni – per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue 2020 - continueranno a dover essere effettuate entro il 29 aprile, anche se riguardano interventi condominiali.

Scadranno, invece, al 15 ottobre le comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate da:

- imprese e professionisti che hanno sostenuto su immobili strumentali o immobili merce (solo per imprese) interventi agevolati ecobonus o sismabonus (alle varie percentuali di detrazione) o di bonus facciate;
- imprese e professionisti che fruiscono del superbonus 110% come condòmini per interventi alle parti comuni nell'ambito di condomini a prevalenza abitativa;
- altri soggetti Ires ammessi dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio a fruire del superbonus: Iacp ed enti assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alcuni enti del cosiddetto Terzo Settore (Onlus, Adv e Aps) nonché associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente, queste ultime, agli interventi operati su immobili adibiti a spogliatoi.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## **MANCATA COMUNICAZIONE ENEA PER LAVORI ECOBONUS E CONFERMA PERDITA DETRAZIONI LE DIVERSE COMUNICAZIONI DA INVIARE ALL'ENEA**

### **BONUS CASA E BONUS MOBILI**

\*\* Interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis, lett. h), TUIR finalizzati all'ottenimento di un risparmio energetico e/o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

\*\* Acquisto di elettrodomestici di classe "A" per forni, "E" per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie ed "F" per frigoriferi/congelatori, a condizione che siano collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di acquisto Entro 90gg dalla data di fine lavori (per gli interventi completati nel 1° trim. 2022, tale termine decorre dal 01.04.22, data di messa online della comunicazione sul sito ENEA) La mancata/tardiva trasmissione all'ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni (Ag. Entr., Ris. 46/E/2019)

### **ECOBONUS**

\*\* Interventi che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% ex art. 14, D.L. n. 63/2013 che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia

\*\* Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio ex art. 1, c. 219-224, Legge n. 160/2019 (Bonus facciate 90%/60%) Entro 90gg dalla data di fine lavori (per gli interventi completati nel 1° trim. 2022, tale termine decorre dal 01.04.22, data di messa online della comunicazione sul sito ENEA) La mancata/tardiva trasmissione all'ENEA può essere sanata solo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e salvo che la violazione non sia già stata contestata o non siano iniziati accessi/ispezioni) attraverso la c.d. "remissione in bonis", versando una sanzione fissa di 250€ e presentando la comunicazione ENEA, pena la perdita del diritto alle detrazioni (Ag. Entr., Circ. 38/E/2012)

**SUPER ECOBONUS** - in caso di cessione del credito la comunicazione enea è obbligatoria prima della pratica di cessione del credito

\*\* Interventi che accedono alle detrazioni fiscali Superecobonus del 110% di cui ai primi tre commi dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, aventi ad oggetto la riqualificazione energetica degli edifici secondo i dettami di cui al decreto "Requisiti" del 06/08/2020 Entro 90 gg dalla data di fine lavori o, discrezionalmente, anche al raggiungimento di un SAL (max due, ciascuno almeno pari al 30% dei lavori realizzati) La pratica ENEA relativa a SAL raggiunti nel '21 può essere trasmessa anche nel '22 purché in tempo utile per la comunicazione di opzione all'Agenzia (termine generale 16.03, quest'anno prorogato al 29.04.22), avendo cura di scrivere nelle note che "Il SAL di cui alla presente asseverazione, l'emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti sono avvenuti entro il 31.12.21"